



**TRIBUNALE DI VENEZIA**  
**Sezione Specializzata Materia di Impresa**

Il Giudice designato, dott. Luca Bocconi, nel procedimento cautelare per sequestro conservativo promosso da A srl in liquidazione, con l'avv.to \_\_\_\_\_, contro B, C, D, E, \_\_\_\_\_, F e Finanziaria G srl, con l'avv.to \_\_\_\_\_ sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25.3.2015, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso dell'11.2.2015, A srl in liquidazione ha chiesto l'adozione di sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 2905 comma 2 cc, nella pendenza del giudizio di revocatoria di alcuni atti dispositivi posti in essere da B e C, asseritamente lesivi delle ragioni di credito della ricorrente medesima fatte valere in separato giudizio di responsabilità per il danno arrecato dai predetti quali amministratori della società medesima. A tale istanza cautelare hanno resistito i convenuti.

\*\*\*\*\*

Preliminarmente, deve notarsi come A srl sia il soggetto legittimato a chiedere l'adozione della misura cautelare oggetto di istanza, posto che è pacifico che è essa società ad avere subito l'asserito danno dalle condotte di *malagestio* imputate, benché l'azione di responsabilità sia stata proposta nei confronti di B e C da parte di H srl quale socia a ciò legittimata in via straordinaria, ai sensi dell'art. 2476 cc.

Se, quindi, deve essere affermata la legittimazione attiva di A srl, quale soggetto che vanta ragioni di credito risarcitorio nei confronti di B, oltre che della sua consorte C, va rilevato che l'azione pauliana di merito, rispetto



alla quale l'odierna misura cautelare sarebbe funzionale, è stata introdotta da **H** che deve reputarsi priva di legittimazione, giudizio in cui, tuttavia, è costituita la stessa **A** srl la quale, nella propria comparsa di risposta del 24.6.2014, ha espressamente fatto proprie le allegazioni svolte da **H** srl, chiedendo l'accoglimento in suo favore di tutte le domande avanzate dalla socia.

Ora, dette difese provenienti da **A** srl debbono reputarsi, rispetto alle domande azionate da **H** srl nel presente giudizio, quali espressione dell'intervento in causa del soggetto legittimato che esercita in proprio le domande che gli competono nell'ambito del processo introdotto da soggetto privo di legittimazione attiva. La facoltà concessa ad ogni interessato di intervenire nel processo vertente tra altre parti, per far valere, nei confronti di tutte o di alcune di esse, un diritto proprio relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto in giudizio, sussiste indipendentemente dall'effettiva esistenza o meno nell'attore principale delle condizioni necessarie all'esperimento dell'azione, essendo certamente ammissibile una sostituzione, per via di intervento, del soggetto legittimato al non legittimato (Cass. n. 1175/1976, Cass. n. 2741/1983, Cass. n. 11828/1990 e Cass. n. 7300/2010).

Consegue che è certamente ammissibile, diversamente da quanto sostenuto da parte resistente, la domanda cautelare proposta da **A** srl nel corso del giudizio di merito in cui essa stessa ha chiesto l'accoglimento in suo favore dell'azione pauliana già proposta da soggetto privo di legittimazione attiva.

\*\*\*\*\*

Venendo a considerare il *fumus boni iuris* che deve sorreggere la misura cautelare oggetto di domanda, deve premettersi che il sequestro conservativo *ex art. 2905 comma 2 cc*, è volto a garantire, nei confronti del terzo acquirente dei beni oggetto degli atti dispositivi impugnati con revocatoria ordinaria, la fruttuosità della futura esecuzione esperibile nei suoi confronti, una volta dichiarata l'inefficacia a vantaggio del creditore dell'atto dispositivo medesimo. Diversamente, quindi, che nel sequestro conservativo disposto nei confronti del debitore ed avente ad oggetto i suoi beni da sottoporsi a garanzia di futura esecuzione in favore del creditore, attenendo i presupposti di detta cautela alla ragionevole fondatezza dell'esistenza del credito vantato nei confronti del debitore medesimo, in caso di sequestro *ex art. 2905 comma 2 cc*, l'oggetto della misura, rivolta nei confronti del terzo acquirente dei beni



dal debitore, non può che attenere unicamente a detti beni che siano stati alienati, mentre il *fumus boni iuris* della domanda cautelare deve riguardare la verosimile sussistenza dei presupposti di accoglibilità dell'azione revocatoria medesima.

\*\*\*\*\*

Sotto quest'ultimo profilo va, innanzitutto, verificato che **A** srl vanti una ragione di credito verso **B** e **C** onde valutare se detta ragione sia stata pregiudicata a seguito degli atti dispositivi di cui è chiesta l'inefficacia. In argomento, si considera che è pacifico, secondo consolidata giurisprudenza, che il credito che costituisce il presupposto dell'azione pauliana, non deve essere necessariamente essere certo, liquido ed esigibile, per potendo esso consistere in una ragione di credito plausibile ed anche litigiosa.

Già si è detto che è pendente il processo in cui **B** e **C** sono convenuti per atti di *malagestio*, con conseguente credito risarcitorio di **A** srl. Ebbene, il *fumus* di detta regione di credito deve reputarsi adeguatamente comprovato in ragione del fatto che, a cautela del credito risarcitorio vantato dalla società nei loro confronti, è già stato riconosciuto sequestro cautelare sino a concorso della somma di euro 2.778.819,16.=.

\*\*\*\*\*

In riferimento al presupposto oggettivo dell'*eventus damni*, si deve rammentare come il pregiudizio che si determina a seguito dell'atto dispositivo per il quale si agisca in revocatoria, non consistente necessariamente nella sola incapienza ed impossibilità per il creditore, a seguito dell'atto dispositivo medesimo, di soddisfare il proprio credito con le rimanenze patrimoniali del debitore, ma esso ricorre anche nell'ipotesi in cui detta soddisfazione risulti anche semplicemente più difficoltosa o gravosa, per la sostituzione del cespite con il relativo prezzo. Nel caso di specie,

**A** srl, a fronte di un verosimile credito risarcitorio di euro 2.778.819,16.=, ha evidenziato come i debitori abbiano posto in essere una serie di atti dispositivi con cui si sono liberati di numerosi loro cespiti, tra cui le partecipazioni in Finanziaria **G** srl, la nuda proprietà della casa di abitazione e le partecipazioni in **I** srl, ora **L** srl. **A** srl ha dato contezza (docc. nn. 14 e seguenti) come il



patrimonio residuo dei debitori, dopo gli atti dispositivi oggetto di lite, patrimonio a sua volta sottoposto al già rammentato sequestro conservativo, risulti assolutamente inadeguato al fine di dare garanzia di soddisfacimento della pretesa verosimilmente vantata, cosicché non può negarsi che gli atti dispositivi oggetto di lite possano avere arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie della ricorrente.

\*\*\*\*\*

Venendo a considerare i singoli atti dispositivi oggetto di lite, in primo luogo, si deve fare riferimento alle partecipazioni già detenute da **B** e **C** in Finanziaria **G** srl che risulta essere l'immobiliare della famiglia in quanto titolare di numerosi cespiti immobiliari (docc. nn. 26 e 27 di fascicolo di parte ricorrente). Ebbene, in atti è data contezza che, in data 28.10.2013, e quindi, successivamente alla notificazione dell'azione di responsabilità, i signori **B** e **C** hanno rinunciato al diritto di usufrutto sulle quote in **G** a beneficio rispettivamente dei figli nudi proprietari **D** e **E**. Detti atti di rinuncia non possono che considerarsi come negozio a titolo gratuito, ai fini dell'art. 2901 cc, con la conseguenza che la *scientia damni* è integrata in ragione della semplice conoscenza che i disponenti abbiano avuto di ledere le ragioni creditorie già fatte valere in precedenza nei loro confronti nel giudizio rammentato. Inoltre, è documentalmente comprovato che **B**, con atto di cessione del 30.12.2013 ha ceduto al figlio **F** l'1% della titolarità proprietà delle quote di **G** srl e che il giorno seguente i soci hanno deliberato l'aumento di capitale gratuito e non proporzionale, mediante imputazione di riserva facoltativa, così passando le partecipazioni in proprietà di **B** al solo 2,5 % e quelle in proprietà di **C** allo 0,5 %. Con il rammentato aumento gratuito di capitale non proporzionale, in sostanza, **B** e **C**, deliberando in assemblea in modo conforme, hanno rinunciato sempre a titolo gratuito ai propri diritti patrimoniali in favore degli altri soci e figli che di tale aumento si sono avvantaggiati, con ciò compromettendo le ragioni dei loro creditori particolari, svantaggiati dalla deroga della proporzionalità di aumento del capitale sociale, essendo bastevole, anche in questo caso, la semplice conoscenza avuta dai disponenti debitori del pregiudizio arrecato al ceto creditorio.



Analoghe considerazioni vanno svolte in riferimento alla donazione fatta in favore del figlio **F** della nuda proprietà della casa di abitazione sita in Strà da parte di **B** e **C** a mezzo di atto di data 26.2.2010, donazione successiva la sorgere delle ragioni di credito di **A** srl, così essendo evidente la *scientia damni* in capo ai disponenti.

Infine, sussistono i presupposti della revocatoria anche in riferimento al trasferimento a titolo oneroso di data 23.11.2009 da parte di **B** delle quote detenute in **F** srl, posto che non solo si deve ritenere che il disponente ben conoscesse il pregiudizio arrecato ai propri creditori dall'atto in questione, ma che anche i figli dello stesso detta conoscenza potessero avere, visti i rapporti di parentela e vicinanza con il padre e considerando come, ben stranamente lo stesso abbia mantenuto, dopo la sua fuoriuscita dalla compagine societaria, la qualifica di componente del consiglio di amministrazione, ove fosse vero, secondo quanto allegato da parte convenuta, che **B**, oramai sessantunenne, in tal modo avrebbe voluto effettuare un cambio generazionale nelle proprie iniziative di impresa.

\*\*\*\*\*

Venendo a considerare il presupposto del *periculum in mora*, si osserva che esso deve essere considerato in riferimento al timore che il creditore abbia di perdere la possibilità di aggredire i beni acquistati dal terzo nelle more dell'esperimento vittorioso dell'azione pauliana e nelle more del giudizio volto ad ottenere titolo esecutivo. Nel caso di specie, il *periculum* deve reputarsi sussistente in ragione della significativa pluralità degli atti dispositivi oggetto di lite compiuti in seno ai rapporti familiari, atti tutti volti a diminuire la garanzia patrimoniale di **B** e **C**. Detta pluralità di atti univocamente diretti alla alienazione dei diritti dei debitori, accompagnata dalla sussistenza dei rapporti familiari tra disponenti ed aventi causa, deve far reputare verosimile la possibilità che possano porsi in essere ulteriori atti dispositivi con i quali i terzi acquirenti si possano spogliare a loro volta di quanto acquistato, pregiudicando le ragioni che parte ricorrente potrebbe vantare. In tal senso depone la circostanza che, già con provvedimento collegiale di data 20.3.2014, in sede di sequestro conservativo adottato nel giudizio di responsabilità, si è avuto modo di affermare come il comportamento posto in essere in riferimento alla vicenda **G** srl abbia dimostrato chiaramente l'intento di diminuire la garanzia



patrimoniale, intento comune ai famigliari di B e C, vista la loro partecipazione alle delibere sociali. Detta considerazione induce a ritenere ben possibile che, nelle more del giudizio, altri atti dispositivi possano essere compiuti da parte dei figli aventi causa dei coniugi B e C con il medesimo intento di sottrazione.

\*\*\*\*\*

La cautela va, dunque, concessa sui cespiti e sulle partecipazioni acquistate dai figli di B e C, secondo quanto precisato nelle conclusioni del ricorso cautelare, dovendosi provvedere alla nomina di custode delle quote societarie oggetto di sequestro, nella persona del dott. M di Venezia. Spese al definitivo.

**P.Q.M.**

autorizza A srl in liquidazione a procedere a sequestro conservativo sui beni e sulle partecipazioni oggetto di lite e meglio descritte nelle conclusioni del ricorso cautelare di data 11.2.2015;

nomina custode delle partecipazioni societarie oggetto di sequestro il dott. M di Venezia.

Spese al definitivo.

Si comunichi.

Venezia, 20 aprile 2015

Il Giudice  
dott. Luca Boccuni

